

Legge n. 166/2002 – articolo 38

L'articolo 38 della legge 166 del 2002 introduce un sistema di incentivi al trasporto di merci per ferrovia, riferiti al trasporto combinato e delle merci pericolose.

La finalità della legge è quella di favorire il riequilibrio modale incentivando il trasporto su ferrovia, che, come è ben noto, è caratterizzato, rispetto ad altri modi di trasporto, da minori costi sociali in termini di inquinamento e di incidentalità e dunque da maggiori benefici per la collettività, fra cui quelli ambientali.

Le misure di incentivo previste sono finanziate dallo Stato per un importo globale di 487,5 milioni di euro (corrispondenti a un valore attuale di circa 360 milioni di euro) e sono riferite al triennio 2004 – 2006 (originariamente, 2002-2004). I fondi sono stanziati in forma di contributi quindicennali (14,5 M € dal 2002, 5 M € dal 2003 e 13 M € dal 2004) e sono gestiti da Cassa Depositi e Prestiti Spa ex articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21. Come previsto da apposita convenzione stipulata il 15/7/2005 tra il Ministero e il predetto Istituto (approvata poi con Decreto ministeriale regolarmente registrato dagli Organi di controllo), Cassa Depositi e Prestiti provvede all'attualizzazione dei contributi spettanti ai beneficiari mediante accensione di un contratto di finanziamento, previa delega irrevocabile all'incasso rilasciata da questi ultimi a Cassa Depositi e Prestiti.

Le misure sono le seguenti:

1. incentivi, per i treni*km effettuati sul territorio italiano rivolti alle imprese che si impegnano contrattualmente per il triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, con il vincolo di dover realizzare almeno il 90% dell'impegno contrattuale per accedere all'attribuzione degli incentivi (50% delle risorse);
2. contributi ai beni di investimento finalizzati al trasporto di merci per ferrovia (casce mobili, gru, materiale rotabile) – (25% delle risorse);
3. contributi per i treni*km effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci (25% delle risorse).

Il regolamento (DPR) è stato pubblicato sulla GU del 14 marzo 2005, mentre il decreto attuativo, che fissa la quota degli incentivi per le prime due misure, è stato pubblicato il successivo 20 luglio (DM 14/T del 20 maggio 2005), data da cui sono decorsi i termini per la presentazione delle domande entro il termine del 19 settembre 2005.

L'avvio dell'attuazione delle prime due misure, avvalendosi del supporto di un'assistenza tecnica previa procedura di gara, ha comportato:

- la predisposizione di una circolare attuativa, della modulistica e di ulteriori comunicazioni ad hoc, rese disponibili anche sul sito internet del Ministero;
- l'attivazione di un call center e di un indirizzo di posta elettronica dedicato, per fornire informazioni alle imprese;
- l'istruttoria delle 201 domande pervenute, con necessità di richiesta di integrazioni in oltre l'80% dei casi;
- l'emanazione di oltre 120 provvedimenti dirigenziali di riconoscimento dei contributi.

Tuttavia dei provvedimenti dirigenziali emanati soltanto ad alcuni (35, corrispondenti a un montante di risorse pari a € 96.669.317) ha fatto seguito il pagamento degli importi attribuiti, previa attualizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti SpA.

Infatti nel corso del 2006 l'emanazione della circolare P.C.M. del 6.6.2006 (relativa anche all'utilizzo dei fondi stanziati in forma di contributi pluriennali) ha indotto Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a chiedere un parere al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla procedura prevista per l'erogazione dei fondi ex art. 38 in questione. Ne è derivata la sospensione di fatto della corresponsione delle risorse alle imprese beneficiarie. Il Ministero, che peraltro aveva espresso avviso di compatibilità tra le indicazioni della circolare e la procedura in atto (tanto più che le norme di disciplina della materia erano nel frattempo immutate) ha proseguito nell'attività di riconoscimento dei contributi spettanti.

La legge finanziaria per il 2007 (art. 1 co. 511 ss.) ha poi innovato le disposizioni in materia, ponendo specifici ulteriori vincoli all'utilizzo dei contributi pluriennali. In particolare, la norma sancisce che l'utilizzo di contributi pluriennali e' disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. Qualora detti effetti peggiorativi sussistano, essi possono essere compensati a valere sulle risorse di cui al Fondo ex comma 511.

In ragione di tali disposizioni, nel corso di tutto il 2007 si sono susseguite note e riunioni con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle indicazioni e di quanto necessario per proseguire l'erogazione. In particolare:

- 112 gennaio 2007 e di nuovo il 23 febbraio 2007 il Ministero dei trasporti ha richiesto al MEF talune indicazioni in ordine all'applicazione della procedura di accesso al Fondo ex art. 1 comma 511 della legge finanziaria 2007;
- Il 15 febbraio 2007 il MEF ha emanato una circolare applicativa dei commi 511 e 512 in questione, che non chiariva criteri e priorità nell'assegnazione del Fondo ma che dettava alcune indicazioni sulle informazioni da trasmettere allo stesso Ministero. Poiché la circolare richiedeva, per l'articolo 38 della legge 166/2002, informazioni aggregate sugli importi da attualizzare, il Ministero dei trasporti ha proceduto ad acquisire presso tutte le imprese beneficiarie l'opzione tra attualizzazione ed erogazione quindicennale;
- Il 14 maggio 2007 i dati sono stati trasmessi al MEF, che il 7 giugno 2007 ha comunicato al Ministero dei trasporti la possibilità di procedere sia all'attualizzazione che all'erogazione quindicennale.
- Il 20 luglio 2007 il MEF ha per contro rappresentato la necessità di procedere all'emanazione del Decreto interministeriale nel caso sia di attualizzazione che di erogazione del contributo in quindici anni.
- Il 31 luglio 2007 il Ministero dei trasporti ha trasmesso lo schema di Decreto in parola (ai fini dell'attualizzazione); in esito ad alcune osservazioni formulate dal MEF, esso è stato nuovamente inviato il 29 agosto u.s.. Sullo schema di Decreto per l'attualizzazione a tutt'oggi non si sono avuti ulteriori riscontri da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
- Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi in quindici anni, poiché essa –secondo quanto evidenziato dal MEF- è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica e dunque la relativa procedura appare di più immediata definizione, il relativo Decreto è stato direttamente sottoposto alla firma del sig. Ministro dei trasporti ed inviato, il 1° ottobre 2007, per la successiva sottoscrizione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.
- Nella seconda metà del mese di dicembre veniva acquisita la nota del 5 dicembre 2007 con cui la Ragioneria Generale recepiva le indicazioni del Dipartimento del tesoro in ordine ai

contenuti del Decreto interministeriale per l'erogazione delle risorse in quindici anni. Secondo tali indicazioni il Decreto –diversamente da quanto contenuto nella citata circolare del 15 febbraio 2007- doveva tra l'altro recare i singoli beneficiari ed i correlati importi.

- Il 28 gennaio 2008 il Gabinetto del Ministro dei trasporti inviava all'omologo Ufficio del Ministero dell'economia, ai fini della controfirma, il Decreto per l'erogazione quindicennale sottoscritto dal Ministro dei trasporti, redatto in conformità con le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia nella corrispondenza sopra citata.
- In esito a quanto sopra, il Decreto del Ministro dei trasporti n. 71 del 6 marzo 2008 - attualmente all'esame degli Organi di controllo- consentirà l'erogazione in quindici anni delle risorse spettanti ai beneficiari.

Nel corso del 2007 non sono stati emanati ulteriori Decreti di riconoscimento dei contributi spettanti, tenuto conto della necessità di dare attuazione alle citate disposizioni della legge finanziaria 2007. A valle dell'emanazione del DM, e pur nelle more della registrazione, nel mese di aprile 2008 è stata attivata la procedura di invio dei Decreti dirigenziali già emanati all'Ufficio Centrale del Bilancio. Al termine, verrà ripresa l'emanazione dei Decreti per i servizi erogati e/o per i beni acquisiti nel 2006.

Per quanto concerne la terza delle misure sopra richiamate (accordi di programma) è stato stipulato fra Ministero dei trasporti, Ministero dell'ambiente e Trenitalia S.p.A. l'accordo di programma per l'autostrada ferroviaria alpina Orbassano – Aiton (Modalohr) già oggetto di intese italo-francesi. Il 31.10.2006 è stato emanato il Decreto dirigenziale di riconoscimento dei contributi spettanti per il 2004 e parte del 2005, in misura pari a € 17.439.000.

Per quanto riguarda gli altri accordi di programma è stato definito di concerto con il Ministero dell'ambiente il relativo bando che è stato pubblicato sulla GU del 28 Dicembre 2005. Una Commissione mista Ministero dei trasporti – Ministero dell'ambiente ha selezionato 30 progetti (dei 37 presentati), dei quali 3 sono successivamente decaduti. Un apposito Comitato – previa stipula degli accordi di programma tra la parte pubblica e ciascuna impresa ferroviaria interessata- sta procedendo al prescritto monitoraggio.

Si segnala altresì che a partire dal 2006 parte di tali risorse si è resa indisponibile a motivo di molteplici atti di pignoramento, relativi pressoché esclusivamente a debiti di competenza del Ministero delle infrastrutture. Malgrado tale situazione sia stata segnalata al predetto Ministero, all'Avvocatura dello Stato, alla Banca d'Italia e alle diverse strutture coinvolte del Ministero dell'economia e delle finanze, ad oggi persiste l'indisponibilità di tali somme ed anzi anche nel corso del 2007 sono stati pignorati ulteriori importi.

Infine, si evidenzia che la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) prevede la prosecuzione delle misure istituite all'articolo 38 della legge 166/2002. Infatti l'articolo 2 dispone:

- al comma 237: la prosecuzione dell'attuazione dei contributi al trasporto combinato di cui all'articolo 38 comma 5, per un ulteriore biennio;
- al comma 238: la prosecuzione, per un ulteriore triennio, dell'attuazione dei contributi per l'acquisto di beni di investimento di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 340/2004;
- al comma 241, la proroga per altri tre anni dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38 comma 7 (accordi di programma).

La legge inoltre prevede:

- al comma 239: l'emanazione di un Decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche europee, per disciplinare le condizioni e modalità operative per l'attuazione dei due commi 237 (contributi ex comma 5 dell'articolo 38) e 238 (contributi agli investimenti). Lo stesso comma 239 sancisce inoltre la flessibilità nell'inizio del periodo di attuazione, individuato nella data di entrata in vigore del citato Decreto.

Per quanto riguarda le risorse destinate agli interventi di cui sopra, la legge dispone che:

- per la prosecuzione della misura *ex* comma 237 sono utilizzati i contributi quindicennali rivenienti dalla prima attuazione della legge nel triennio 2004-2006;
- i contributi agli investimenti (comma 243) sono finanziati mediante uno stanziamento di 7 M € annui per tre anni, a decorrere dal 2008;
- i contributi per accordi di programma con le imprese ferroviarie (comma 243) sono finanziati con 8 M € annui per tre anni, a decorrere dal 2008.

Allo stato, è in via di emanazione il Decreto interministeriale *ex* comma 239 citato, di recente controfirmato dal Ministro per le politiche europee (DM n. 127 del 28 aprile 2008).

Ministero dei trasporti

Capitolo amministrato 7301

Leggi di riferimento L. 166/2002 – art. 38

Modifiche intervenute nel 2007 e 2008 art. 2 comma 237 ss. l. 244/2007 (prosecuzione delle misure; stanziamento di 15 milioni di € annui per tre anni a decorrere dal 2008, per le misure *ex* comma 6 e 7 dell'art. 38)

Autorizzazioni complessive 154,25 (al netto di quanto previsto dall'art. 2 comma 238 ss. della l.f. 2008)

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	154,25
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	117,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	96,75
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	20,24
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	32,50
b) impegni assunti nel 2007	€	32,50
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	49,26
d) economie nel 2007	€	-
e) residui propri nel 2007	€	19,96
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	32,50
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,33
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	15,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	32,17

Legge 311/04

L'art. 1 comma 459 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per integrare gli stanziamenti già autorizzati per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.

Ministero delle Infrastrutture

Capitolo amministrato 7568 (fino al 2006 cap. 8170)

Leggi di riferimento L. 311/04, L. 266/05 e L. 296/06

Modifiche intervenute nel 2007

Autorizzazioni complessive € 99,00

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	15,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	10,50
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	9,00
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	1,50
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	4,50
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	9,00
b) impegni assunti nel 2007	€	4,50
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	9,00
d) economie nel 2007	€	-
e) residui propri nel 2007	€	1,50
f) residui di stanziamento nel 2007	€	4,50
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi (impegno assunto nel 2007 per il 2008)	€	1,50
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	1,50
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 144/99

L'art 32 della legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza stradale finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali sul territorio nazionale ed indica che questo venga attuato attraverso Programmi annuali, predisposti dal Ministero dei lavori Pubblici. Sono state ripartite tra le regioni e province autonome in modo proporzionale al danno sociale determinato dagli incidenti stradali (costo sociale dei morti e dei feriti da incidenti stradali), e successivamente le stesse Regioni, sulla base degli indirizzi del Programma e in conformità ai criteri indicati nel PNSS hanno emanato bandi regionali (o altri meccanismi di scelta delle proposte) hanno attribuito le risorse alle diverse proposte da parte delle Province e dei Comuni.

Con legge n. 488/99 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e specificatamente all'art 56) sono state rese disponibili le risorse finanziarie per l'attuazione del Primo Programma annuale e del Secondo Programma Annuale, ripartite tra le regioni e province autonome in modo proporzionale al danno sociale determinato dagli incidenti stradali (costo sociale dei morti e dei feriti da incidenti stradali), e successivamente le stesse Regioni, sulla base degli indirizzi del Programma e in conformità ai criteri indicati nel PNSS hanno emanato bandi regionali (o altri meccanismi di scelta delle proposte) hanno attribuito le risorse alle diverse proposte da parte delle Province e dei Comuni.

In particolare, per il Primo Programma annuale è stato previsto il cofinanziamento di interventi delle attività connesse al Piano Nazionale della Sicurezza stradale per un limite di impegno quindicennale di € 12.911.422,00 a partire dal 2001 fino al 2015 finalizzato all'accensione dei mutui da parte delle Province e dei Comuni. Con DM 938 del 2/12/2002 si è provveduto alla ripartizione della prevista annualità e con Decreto Dirigenziale n.3482 del 12.12.02 si è provveduto all'impegno di tali fondi.

Le risorse finanziarie per l'attuazione del Secondo Programma Annuale sono sempre quelle rese disponibili dalla legge n° 488/99 ed in particolare ha previsto, per il cofinanziamento dei suddetti interventi, un limite di impegno quindicennale di euro 20.658.276 per l'anno 2002 finalizzato all'accensione dei mutui. Nel secondo programma di attuazione il 75% dei fondi è stato ripartito con lo stesso meccanismo del primo e per il restante 25% è stato predisposto un bando nazionale per interventi strategici di rilevanza nazionale, comprendendo in essi anche l'istituzione di Centri regionali di monitoraggio della sicurezza stradale.

Con il D.M. 22 dicembre 2003, n. 4549 è stata ripartita la prevista annualità di finanziamento dell'importo annuo di € 15.493.707,00 pari al 75% dell'intera somma disponibile, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; con Decreto Dirigenziale n. 316 del 19.02.04 si è provveduto all'impegno di tali fondi – con decorrenza 2004. Successivamente con Decreto Dirigenziale n. 2217 del 16.06.04 si è provveduto all'impegno dei restanti fondi – 25% – per l'importo annuo di € 5.164.569,00. In particolari questi ultimi fondi sono stati destinati in parte per la costituzione dei centri di monitoraggio ed in parte per la redazione di progetti strategici.

Le Regioni, pur se con tempi differenziati l'una dall'altra, hanno attivato le procedure necessarie per individuare gli interventi. Ad oggi risultano accesi circa 350 mutui – pari ad 1/3 del complesso degli interventi - in data anteriore al 31.12.2006, ovvero prima dell'entrata in vigore del disposto della legge finanziaria 2007 n. 296 /2006.

Legge n.296/2006

Con la legge finanziaria 2007 n. 296/2006 e specificatamente al comma 1035 dell'art 1, si è disposto che il Ministero dei Trasporti provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano e' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

In attuazione di tale disposto il Ministero dei Trasporti ha elaborato il “3° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”, da finanziarsi con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l'anno 2007 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province Autonome, l'UPI e l'ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma.

In considerazione del fatto che in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale, coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni e che in relazione al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo si è reso opportuno organizzare le azioni del 3° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni e Province autonome dall'altro.

Con Decreto ministeriale prot. 201712 del 27/12/2007 si è provveduto al riparto degli stanziamenti tra le Regioni e le Province autonome. Con Decreto dirigenziale prot. 4657 del 28/12/2007 si è provveduto all'impegno delle somme stanziare secondo il previsto riparto.

Nel primo semestre 2008 si sta provvedendo a predisporre il testo di convenzione da sottoporre alla firma delle Regioni e Province autonome interessate per dare attuazione al finanziamento dei vari interventi.

Ministero dei Trasporti

Capitolo amministrato 7393

Leggi di riferimento art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive

Modificazioni nel 2007

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	33,57
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	15,00

Ministero dei Trasporti

Capitolo amministrato 7391

Leggi di riferimento art. 1, comma 1035 legge 296/2006 (finanziaria 2007)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	53,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	53,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	-

Legge n.296/2006

Con la legge finanziaria 2007 n. 296/2006 e specificatamente al comma 1036 dell'art 1, al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli. il Ministero dei Trasporti .

Con tali finanziamenti si è provveduto ad acquistare strumentazione da destinare alle forze dell'ordine al fine di rafforzare i controlli su strada. In particolare, con tali finanziamenti sono state acquistate attrezzature per il controllo della velocità (PROVIDA 2000) e attrezzature per il controllo del tasso alcolemico dei conducenti (etilometri e precusori).

In attuazione della finalità volta ad accrescere l' informazione agli utenti si è predisposto un bando di gara per l'affidamento di un servizio che preveda l'ideazione, la produzione e la diffusione sui maggiori media di una campagna di comunicazione istituzionale sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento ad alcune categorie di utenti della strada; nonché la progettazione e realizzazione di eventi e dell'attività di monitoraggio della campagna medesima. Con decreto dirigenziale prot. 4584 del 21/12/2007 si è disposto l'impegno per tale servizio.

Ministero dei Trasporti

Capitolo amministrato 7392 PG 2

Leggi di riferimento art. 1, comma 1036 legge 296/2006 (finanziaria 2007)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	14,5
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	14,5
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	0,006
d) economie al 31.12.2007	€	-

Legge n. 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005)

L'art. 1, comma 280, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2006.2007 per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età.

Nel 2005 la somma autorizzata per tale anno è stata assegnata al capitolo 7160.

Il 26/05/2005 è stata stipulata una convenzione con la ATI UNASCA/CONFEDERTAI per la realizzazione pluriennale di un progetto di comunicazione ed è stato, quindi, assunto l'impegno della somma di 1.980.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Nel 2006 è stato istituito un capitolo ad hoc, il capitolo 8223. Su tale capitolo, destinato ad accogliere il finanziamento di cui sopra, è stata, però, assegnata per il 2006 una somma inferiore: 1.200.000 euro anziché 2.000.000 di euro come previsto dall'art. 1, comma 280, della legge finanziaria 2005. Il taglio dello stanziamento ed il diniego al reintegro richiesto dal Dipartimento ha impedito di riprendere l'impegno pluriennale disposto nel 2005. Si è dovuto, quindi, procedere ad un nuovo impegno per l'importo ridotto di 1.200.000 euro.

Nel 2007, a seguito delle modifiche nella numerazione dei capitoli, il capitolo 8223 è stato cambiato in capitolo 7392. Tale capitolo è stato ripartito in due piani di gestione: il piano di gestione 1 relativo alla disposizione in parola e recante uno stanziamento di 1.200.000 euro; il piano di gestione 2 relativo all'art. 1, comma 1036, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) recante uno stanziamento di 15.000.000 di euro.

In attuazione dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 anche il capitolo 7392 ha subito un taglio. Il piano di gestione 1 è stato tagliato dell'importo di 150.848 euro e, di conseguenza, lo stanziamento è stato ridotto ad euro 1.049.152 euro. Per il medesimo anno è stato assunto l'impegno di euro 1.048.152.

Ministero dei Trasporti

Capitolo amministrato 7392 PG 1

Leggi di riferimento art. 1 , comma 280 L. 311/2004 (finanziaria 2005)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	4,40
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	4,22
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	2,96
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	0,17
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	1,58
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007	€	1,20
b) impegni assunti nel 2007	€	1,04
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	1,61
d) economie nel 2007	€	0,15 *
e) residui propri nel 2007	€	1,04
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi (impegno assunto nel 2007 per il 2008)	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	1,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

* L'economia di 150.848 euro è dovuta al taglio disposto dall'art. 1, comma 507, della legge finanziaria 2007.

Legge 296/06, art. 1, comma 1032

L'articolo 1, comma 1032, della legge 296/06 ha previsto un contributo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per rinnovare il parco dei veicoli destinati al trasporto pubblico locale.

Per erogare i contributi a favore delle Regioni la disposizione prevede un piano di riparto del Ministro dei trasporti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza Stato Regioni, n. 4223 del 3 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 14/1/08, è stato ripartito l'importo di € 300.000.000 (100.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009).

Con decreto n. 4693 del 31 dicembre 2007 si è provveduto ad assumere l'impegno contabile relativo.